

Repertorio Notarile N. **31.719**

Raccolta N. **15.028**

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno di lunedì ventotto del mese di marzo

28 marzo 2022

In Modena, via del Tirassegno n. 55 ove a richiesta mi sono recato.

Davanti a me dottor **ANTONIO NICOLINI** notaio iscritto nel Ruolo del

Distretto Notarile di Modena con residenza in Sassuolo, sono presen-

ti:

DYACHYNA SVITLANA nata a Ternopoli (Ucraina) il 24 agosto

1980, con residenza e domicilio fiscale in Modena viale Antonio

Gramsci n. 101, la quale dichiara di avere il numero di codice fiscale

DYC STL 80M64 Z138W di essere cittadina ucraina, titolare del per-

meso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Modena in data 17 a-

prile 2012 n. I03466151, con validità illimitata e di sapere leggere e

scrivere nella lingua italiana;

DYACHYNA VALERIY nato a Dnipropetrovsk (Ucraina) il giorno 8 ot-

tobre 1956, con residenza e domicilio fiscale in Modena via Bruno

Buozzi n. 204, il quale dichiara di avere il numero di codice fiscale

DYC VRY 56R08 Z138A di essere cittadino ucraino, titolare del per-

meso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Modena in data 18 ot-

tobre 2013 n. I05108086 con validità illimitata e di sapere leggere e

scrivere nella lingua italiana;

KOTOV VLADYSLAV nato a Kryvyj Rih (Ucraina) il 24 aprile 1994,

con residenza e domicilio fiscale in Modena via Gregorio Agnini n.

	94, il quale dichiara di avere il numero di codice fiscale KTV VDY	
	94D24 Z138R di essere cittadino ucraino, titolare del permesso di	
	soggiorno rilasciato dalla Questura di Modena in data 15 dicembre	
	2020 n. I16153407 con validità al 15.12.2030 e di sapere leggere e	
	scrivere nella lingua italiana;	
	QUARANTA VICTOR nato a Kopani (Ucraina) il 19 aprile 2002, con	
	residenza e domicilio fiscale in Carpi (MO) strada statale 413 Roma-	
	na Nord n. 40 il quale dichiara di avere il numero di codice fiscale	
	QRN VTR 02D19 Z138S e di essere cittadino italiano;	
	PRYCHKO LYUDMYLA nata a Vinnytsya (Ucraina) il 29 gennaio	
	1988, con residenza e domicilio fiscale in Bastiglia (MO) via Garcia	
	Lorca n. 4, la quale dichiara di avere il numero di codice fiscale PRY	
	LDM 88A69 Z138U di essere cittadina ucraina, titolare del permesso	
	di soggiorno rilasciato dalla questura di Modena in data 1 dicembre	
	2015 n. I0381527A con validità illimitata e di sapere leggere e scrive-	
	re nella lingua italiana;	
	PRYCHKO MARYNA nata a Vinnytsya (Ucraina) il 19 ottobre 1991,	
	con residenza e domicilio fiscale in Modena, via Gaspare Pagani n.	
	161, la quale dichiara di avere il numero di codice fiscale PRY MYN	
	91R59 Z138O di essere cittadina ucraina, titolare del permesso di	
	soggiorno rilasciato dalla questura di Modena in data 12 gennaio	
	2019 n. I14479688 con validità illimitata e di sapere leggere e scrive-	
	re nella lingua italiana.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi	
	richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale	

	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	Viene costituita dai comparenti un'associazione denominata "ASSO-	
	CIAZIONE LA FENICE - E.T.S." .	
	La sede dell'Associazione è fissata in Comune di Modena, inizialmen-	
	te in Corso Canalgrande n. 9, ed è retta dalle norme di cui all'oltre tra-	
	scritto Statuto.	
	CARICHE SOCIALI	
	A comporre il primo Consiglio Direttivo, che sarà composto da 3 (tre)	
	membri i comparenti designano sé stessi, e precisamente:	
	DYACHYNA SVITLANA, PRYCHKO LYUDMYLA, PRYCHKO MA-	
	RYNA , che assumono la qualifica di Consiglieri.	
	La signora DYACHYNA SVITLANA , assume la qualifica di Presiden-	
	te e di legale rappresentante; la signora PRYCHKO LYUDMYLA as-	
	sume la qualifica di Vice-Presidente, la signora PRYCHKO MARYNA	
	assume la qualifica di Tesoriere.	
	Le cariche predette scadranno il 28 febbraio 2025.	
	ESERCIZIO	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2022	
	(duemilaventidue).	
	ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S.	
	I comparenti chiedono che la qui costituita associazione sia iscritta al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).	
	A tale fine specificano che il fondo di dotazione iniziale dell'Associa-	
	zione è stato costituito, nella somma di Euro 15.000,00 (quindicimila	
	e zero centesimi), che mi è stata consegnata mediante assegno cir-	

	colare non trasferibile emesso in data odierna da BPER BANCA	
	S.P.A., numero 5206496713-02, intestato a me notaio, e chè sarà da	
	me notaio accreditata sul conto notarile dedicato, a me notaio intesta-	
	to, acceso presso BANCO BPM S.P.A., IBAN IT 64 C 05034 67010	
	000000017818, come disposto dall'articolo 16 comma 2 del D.M. 106	
	del 2020; quale notaio rogante verserò detta somma al rappresentan-	
	te legale dell'Ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS.	

	S T A T U T O	
	<i>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI</i>	
	<i>ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE</i>	
	<i>E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e del-</i>	
	<i>la normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSO-</i>	
	<i>CIAZIONE LA FENICE - E.T.S."</i> ; assume la forma giuridica di asso-	
	<i>ciazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.</i>	
	<i>La sede dell'Associazione è in Comune di Modena.</i>	
	<i>L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesi-</i>	
	<i>mo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa</i>	
	<i>con delibera dell'Assemblea ordinaria.</i>	
	<i>Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in ma-</i>	
	<i>teria.</i>	
	<i>ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE</i>	
	<i>L'Ente "ASSOCIAZIONE LA FENICE - E.T.S." è disciplinata dal pre-</i>	
	<i>sente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio</i>	
	<i>2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge re-</i>	

	<i>gionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.</i>	
	<i>L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.</i>	
	<i>L'Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro e prevede l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali marginali o da altre forme di autofinanziamento, al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, essa è autonoma, indipendente, apartitica ed è strutturata secondo i principi della rappresentatività; non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi scopi di lucro.</i>	
	<i>Gli aderenti all'Associazione (nel prosieguo indicati anche 'soci' o 'associati') prestano in modo personale, spontaneo e gratuito la loro opera per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 (quattro) del presente statuto.</i>	
	<i>I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.</i>	
	<i>L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.</i>	
	ART. 3 - DURATA	
	<i>La durata della Associazione è illimitata.</i>	
	ART. 4 - SCOPI	
	<i>L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, soli-</i>	

	<i>daristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di at-</i>	
	<i>tività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo</i>	
	<i>Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volonta-</i>	
	<i>ri associati finalizzate a:</i>	
	<i>-dare accoglienza umanitaria e fornire integrazione sociale a</i>	
	<i>favore di persone svantaggiate, dei migranti e delle collettività di stra-</i>	
	<i>nieri;</i>	
	<i>-raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, per sostegno</i>	
	<i>diretto o a distanza a vantaggio delle popolazioni colpite da eventi</i>	
	<i>bellici e da calamità naturali.</i>	
	<i>L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito</i>	
	<i>nei limiti della legislazione tributaria, al fine di conservare la qualifica-</i>	
	<i>zione di E.T.S.</i>	
	<i>Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'associa-</i>	
	<i>zione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e</i>	
	<i>costituende.</i>	
	<i>L'Associazione può acquistare, vendere, ricevere in donazione o ere-</i>	
	<i>dità, locare, permutare beni mobili e immobili, possedere od esercita-</i>	
	<i>re a qualsiasi titolo ogni diritto reale od obbligatorio su immobili o mo-</i>	
	<i>bili in genere e compiere, in generale tutti gli atti necessari o utili al</i>	
	<i>conseguimento delle sue finalità: il tutto sempre nei limiti e con i con-</i>	
	<i>trolli previsti nel presente Statuto delle leggi.</i>	
	<i>Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in</i>	
	<i>favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volonta-</i>	
	<i>riato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.</i>	

	<i>L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere secondario e strumentale rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.</i>	
	<i>L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.</i>	
	ART. 5 - ORGANICO	
	<i>Le attività sono realizzate con l'apporto prevalente e determinante di volontari dell'associazione.</i>	
	<i>L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funzionamento dell'associazione o per qualificare e specializzare l'attività svolta.</i>	
	<i>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'associazione. L'opera dei volontari è gratuita e ad essi potranno essere rimborsate solo le spese sostenute per l'attività svolta.</i>	
	TITOLO II - SOCI	
	ART. 6 - SOCI	
	<i>Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi</i>	

	<i>la capacità di agire ed in particolare coloro che comunque possano</i>	
	<i>collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività.</i>	
	<i>L'Associazione è comunque aperta a tutti coloro che vi siano interes-</i>	
	<i>sati e che si impegnino a perseguirne gli scopi.</i>	
	<i>Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno</i>	
	<i>solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni</i>	
	<i>che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di e-</i>	
	<i>sclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.</i>	
	ART. 7 - AMMISSIONE	
	<i>La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata</i>	
	<i>al Consiglio Direttivo, il quale è competente a decidere, in via esclusi-</i>	
	<i>va e in relazione ai requisiti del richiedente, sulla accettazione o sulla</i>	
	<i>reiezione della domanda stessa, con obbligo di motivare l'eventuale</i>	
	<i>rifiuto di ammissione.</i>	
	<i>In caso di rigetto della domanda è possibile entro 60 (sessanta) gior-</i>	
	<i>ni proporre impugnazione di fronte all'assemblea dei soci, che si pro-</i>	
	<i>nuncia nella prima seduta utile.</i>	
	ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	<i>L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma</i>	
	<i>impegna gli aderenti al perseguimento dei fini statutari e al rispetto</i>	
	<i>delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le</i>	
	<i>competenze statutarie.</i>	
	<i>I soci hanno diritto a:</i>	
	<i>- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;</i>	
	<i>- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridi-</i>	

	<i>che o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è ricono-</i>	
	<i>sciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;</i>	
	<i>- prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto,</i>	
	<i>l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Diretti-</i>	
	<i>vo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni</i>	
	<i>successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'As-</i>	
	<i>sociazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Diretti-</i>	
	<i>vo. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adot-</i>	
	<i>tare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di ac-</i>	
	<i>cesso ai libri sociali.</i>	
	<i>I soci sono obbligati a:</i>	
	<i>- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibera-</i>	
	<i>zioni legalmente adottate dagli organi associativi;</i>	
	<i>- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,</i>	
	<i>spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;</i>	
	<i>- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contra-</i>	
	<i>sto con gli scopi e le regole dell'Associazione;</i>	
	<i>- versare la quota associativa se stabilita;</i>	
	<i>- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimen-</i>	
	<i>to degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.</i>	
	ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	<i>La qualifica di socio non è trasmissibile.</i>	
	<i>La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:</i>	
	<i>a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) tre</i>	
	<i>mesi prima dello scadere dell'anno;</i>	

	<i>b) per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti</i>	
	<i>in base ai quali è avvenuta l'ammissione;</i>	
	<i>c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati</i>	
	<i>gravi motivi di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed</i>	
	<i>obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino inde-</i>	
	<i>gnità;</i>	
	<i>d) per mancata partecipazione all'assemblea annuale dell'asso-</i>	
	<i>ciatione e alle sue attività per due anni.</i>	
	<i>In tutti i casi di cui sopra la persona interessata sarà avvertita delle</i>	
	<i>contestazioni che le vengono mosse tramite lettera ed essa potrà pre-</i>	
	<i>sentare le sue osservazioni al Consiglio Direttivo entro un termine</i>	
	<i>stabilito in 30 (trenta) giorni dall'avvertimento e, in caso di esclusione,</i>	
	<i>appellare la decisione di fronte all'assemblea plenaria.</i>	
	<i>Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote</i>	
	<i>associative versate.</i>	
	<i>Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.</i>	
	ART. 10 - SOSTENITORI	
	<i>Sono sostenitori dell'associazione tutti coloro che apportano un contri-</i>	
	<i>buto economico allo sviluppo delle attività dell'associazione stessa in</i>	
	<i>quanto ne condividono le finalità e gli scopi.</i>	
	<u>TITOLO III - FINANZE E PATRIMONIO</u>	
	ART. 11 - FONDO COMUNE	
	<i>Il fondo comune è costituito da:</i>	
	<i>a) contributi volontari degli aderenti;</i>	
	<i>b) contributi di privati, persone giuridiche, enti pubblici, enti privati,</i>	

	<i>associazioni, circoli ed altri soggetti;</i>	
	<i>c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati e-</i>	
	<i>sclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o pro-</i>	
	<i>getti;</i>	
	<i>d) contributi di organismi internazionali;</i>	
	<i>e) donazioni e lasciti testamentari;</i>	
	<i>f) rimborsi derivanti da convenzioni;</i>	
	<i>g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;</i>	
	<i>h) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea degli as-</i>	
	<i>sociati in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità</i>	
	<i>eccedenti quelle del bilancio ordinario;</i>	
	<i>i) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;</i>	
	<i>l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che con-</i>	
	<i>corra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.</i>	
	<i>Il patrimonio dell'Associazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendi-</i>	
	<i>te, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo</i>	
	<i>svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimen-</i>	
	<i>to delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</i>	
	<i>Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita</i>	
	<i>dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della nor-</i>	
	<i>mativa vigente in materia di Terzo Settore.</i>	
	<i>È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione,</i>	
	<i>nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a</i>	
	<i>meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per</i>	
	<i>legge.</i>	

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari della Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Plenaria; da tale bilancio dovranno risultare i beni ed i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- L'organo di controllo (eventuale).

Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione,

	salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Le cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.	
	Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.	
	E' consentito, inoltre, il voto elettronico o per corrispondenza.	
	ART. 14 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i soci dell'Associazione.	
	Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, eventualmente, di quello preventivo.	
	L'Assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio Direttivo e anche su domanda parimenti motivata e controfirmata da almeno un decimo degli Associati.	
	La convocazione è fatta alternativamente mediante:	

	- raccomandata a.r. da inviarsi al domicilio dei soci almeno otto	
	giorni prima della data fissata per la riunione;	
	- comunicazione via fax o e-mail da inviarsi almeno otto giorni	
	prima della data fissata per la riunione.	
	L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, in prima ed in se-	
	conda convocazione.	
	L'Assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi nello stesso	
	giorno della prima, ma a distanza di almeno 1 (uno) giorno.	
	L'Assemblea Plenaria è valida, in prima convocazione, quando siano	
	presenti, o rappresentati, almeno la metà più uno degli iscritti; in se-	
	conda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e	
	dei rappresentati.	
	Gli associati possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altri as-	
	sociati non amministratori, mediante delega scritta da conservarsi a-	
	gli atti della Associazione.	
	Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in ogni caso, a maggio-	
	ranza dei voti degli aventi diritto.	
	L'elezione delle cariche dell'Associazione viene deliberata a maggio-	
	ranza relativa dei presenti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguar-	
	dano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non han-	
	no voto.	
	L'Assemblea Plenaria:	

	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;	
	- determina l'entità dell'eventuale quota associativa annuale;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	- si esprime in seconda istanza sull'esclusione dei soci dall'Associazione;	
	- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;	
	- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;	
	- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.	
	Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli asso-	

	<i>ciati.</i>	
	<i>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in</i>	
	<i>sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'Assem-</i>	
	<i>blea stessa elegge il proprio Presidente.</i>	
	<i>L'Assemblea nomina un Segretario.</i>	
	<i>Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto apposito verbale da sotto-</i>	
	<i>scriversi dal Presidente e dal Segretario.</i>	
	ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	<i>L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo</i>	
	<i>composto da tre o più membri, in numero dispari, nominati tra gli as-</i>	
	<i>sociati secondo le determinazioni della Assemblea Plenaria che pro-</i>	
	<i>cede alla elezione.</i>	
	<i>I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rie-</i>	
	<i>leggibili.</i>	
	<i>Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:</i>	
	<i>a) il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione di</i>	
	<i>fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale e presiede le riunioni del-</i>	
	<i>l'Assemblea e del Consiglio Direttivo;</i>	
	<i>b) nel caso sia ritenuto necessario, uno o più Vice Presidenti, che</i>	
	<i>coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di im-</i>	
	<i>pedimento;</i>	
	<i>c) il Tesoriere, che sovrintende alla contabilità della Associazione.</i>	
	<i>Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi eventualmente va-</i>	
	<i>canti nel corso del mandato, saranno chiamati coloro che nella prece-</i>	
	<i>dente elezione abbiano riportato il maggior numero di voti fra i non e-</i>	

	<i>letti: costoro resteranno in carica fino allo scadere del mandato conferito al Consiglio.</i>	
	<i>Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la gestione della Associazione,</i>	
	<i>che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea degli Associati.</i>	
	<i>A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo ha il compito di:</i>	
	<i>a) deliberare sulle questioni, riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea,</i>	
	<i>assumendo tutte le iniziative del caso;</i>	
	<i>b) predisporre i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;</i>	
	<i>c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;</i>	
	<i>d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;</i>	
	<i>e) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;</i>	
	<i>f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;</i>	
	<i>g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;</i>	
	<i>h) deliberare sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività del-</i>	

	<i>l'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.</i>	
	<i>Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.</i>	
	<i>Il Consiglio direttivo può avvalersi inoltre della collaborazione di più comitati, nominati dal Consiglio stesso, composti da soci e non soci, con compiti di approfondimento di singole tematiche.</i>	
	<i>Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, preferibilmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta vi siano argomenti da trattare, mediante avviso scritto, recante l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, da inviarsi via fax, e/o mail almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.</i>	
	<i>Potrà essere convocato anche su richiesta, con indicazione delle materie da trattare, di almeno un terzo dei suoi membri.</i>	
	<i>Saranno comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche non formalmente convocate come sopra prescritto, qualora vi assistano tutti i Consiglieri.</i>	
	<i>Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.</i>	
	<i>Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti con la presenza effettiva di almeno la maggioranza dei suoi membri; il caso di parità comporta la reiezione della proposta.</i>	
	<i>Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale da sotto-</i>	

scriversi dal Presidente e dal Segretario della Riunione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre norme regolamentari, amministrative, organizzative a complemento ed integrazione del presente statuto.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, ciò nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, che può essere anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa di settore o, qualora ritenuto opportuno, dall'Assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i

predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, dall'Assemblea Plenaria, la quale provvederà, contestualmente e con la medesima maggioranza, alla nomina di uno o più Liquidatori determinandone i poteri e gli ob-

	<i>blighi, fermo restando quanto stabilito dalla legge, e detterà le norme</i>	
	<i>per la devoluzione delle eventuali attività, previo parere positivo</i>	
	<i>dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,</i>	
	<i>e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo setto-</i>	
	<i>re, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 ed in particolare in</i>	
	<i>favore di Associazioni aventi finalità analoghe.</i>	
	ART. 19 - CONCLUSIONI	
	<i>Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si</i>	
	<i>fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Set-</i>	
	<i>tore e delle leggi speciali in materia.</i>	

	Le spese del presente atto sono poste a carico dell'Associazione qui	
	costituita.	
	RICHIESTO,	
	io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto, da me letto alle parti	
	qui comparse che lo approvano e lo confermano; quasi interamente	
	scritto con mezzi elettronici a scritturazione indelebile da persona di	
	mia fiducia e da me di mia mano completato, questo atto occupa ven-	
	tuno pagine e parte della ventiduesima di sei fogli e viene sottoscritto	
	alle ore diciotto e cinquanta minuti.	
	F.to Svitlana Dyachyna - Valeriy Dyachyna - Kotov Vladyslav - Victor	
	Quaranta - Prychko Lyudmyla - Prychko Maryna - Antonio Nicolini	
	notaio - sigillo.	

Io sottoscritto Dott. ANTONIO NICOLINI, Notaio in Sassuolo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D. L.gs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette per iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Sassuolo, 14 aprile 2022

F.to ANTONIO NICOLINI - Notaio - Digitale

Esente da imposta di bollo